



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARIA MADDALENA SEMERARO

Seduta del 30/01/2020

### FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 27.06.2014 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 3.07.2018, il ricorrente chiede di dichiarare la *“nullità invalidità e/o inefficacia della clausola contrattuale afferente la modalità di calcolo di rimborso di qualsivoglia costo, commissione od onere preventivamente pagato dal cedente-mutuatario”* e il connesso rimborso, secondo il criterio lineare proporzionale, della somma di € 1.062,62, a titolo di spese di istruttoria e commissioni rete distributiva, stante l'opacità delle clausole in questione. Chiede, altresì, interessi legali dalla data di estinzione del finanziamento al saldo e il rimborso delle spese di assistenza difensiva.

L'intermediario, costituitosi, chiede il rigetto del ricorso, eccependo la congruità delle somme restituite in sede di estinzione anticipata a titolo di *“commissioni rete distributiva”* non maturate (pari a € 529,30), calcolate applicando i criteri indicati in contratto (espressamente accettati dal cliente al momento della sottoscrizione) e nel connesso *“piano annuale di rimborso”*. Eccepisce, inoltre, la natura *up front* delle spese di istruttoria, remunerative di attività inerenti alla fase prodromica alla stipula del contratto e la non ripetibilità delle spese legali sostenute.

### DIRITTO

In via preliminare il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a)



in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

*“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”*.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Tanto premesso, con riferimento al caso di specie, si rileva la natura *up front* delle Spese istruttorie, corrispettive di attività preliminari alla conclusione del contratto. Quanto alla Commissione rete distributiva, il Collegio osserva che, secondo il costante orientamento dell'Arbitro (Collegio di Coordinamento, decisione n. 10003 del 2016), l'opacità della clausola può essere superata dalla circostanza che lo stesso contratto, fissando la percentuale in cui le commissioni sarebbero state rimborsabili in caso di estinzione anticipata, ripartisca preventivamente i relativi oneri tra costi *up front* e costi *recurring* (Collegio Bari, decisione n. 3087 del 2018). Nel caso di specie, il contratto distingue i criteri di rimborso in relazione alle attività svolte, perciò individuando una quota *up front*, pari al 40%, non rimborsabile, e una quota *recurring*, pari al 60%, rimborsabile secondo quanto stabilito dal piano di ammortamento, allegato agli atti e sottoscritto dal cliente. In linea con il richiamato orientamento, il Collegio reputa che la Commissione rete distributiva, per entrambe le sue componenti, debba essere rimborsata in proporzione con gli interessi.

Tanto premesso, le richieste del ricorrente meritano di essere parzialmente accolte secondo il prospetto seguente:

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	48
rate residue		72

TAN	▶	11,26%
% da retrocedere		41,16%

	restituzioni				tot ristoro
	importo	in proporzione lineare	in proporzione con gli interessi	rimborsi	
spese di istruttoria	€ 450,00	€ 270,00 <input type="radio"/>	€ 185,21 <input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 185,21
commissione rete distr. 40%	€ 857,28	€ 514,37 <input type="radio"/>	€ 352,84 <input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 352,84
commissione rete distr. 60%	€ 1.285,92	€ 771,55 <input type="radio"/>	€ 529,27 <input checked="" type="radio"/>	€ 529,30 <input checked="" type="checkbox"/>	-€ 0,03
		€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 0,00
		€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 0,00
		€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 0,00
		€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 0,00
rimborsi senza imputazione				<input checked="" type="checkbox"/>	€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 538,02
rimb già effettuati, decurtati	€ 529,30
voci da rimborsare	3
- in proporzione lineare	0
- in proporzione con gli interessi	3
interessi legali	si

Il ricorrente chiede altresì la refusione delle spese per la difesa tecnica. La richiesta non può essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

### P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 538,02, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
BRUNO DE CAROLIS